

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Conte..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Russo membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Salvatore Monticelli membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

Nella seduta del 16.04.2013, dopo aver esaminato la segnalazione del Prefetto di Salerno e la documentazione allegata

FATTO

Con segnalazione del 25 marzo 2013, il Prefetto di Salerno ha trasmesso a questo Collegio (a norma dell'art. 27 – *bis*, co. 1 – *quinquies* d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni) l'istanza con la quale la cliente contesta all'intermediario la legittimità della compensazione operata sul proprio conto corrente del debito rappresentato da rate non corrisposte di un mutuo ipotecario contratto insieme al proprio ex marito, eccependo (in ragione della sussistenza del vincolo reale) l'assenza della supposta condizione di pericolo idonea a giustificare l'avvenuta compensazione.

Alla richiesta istruttoria del Prefetto ha fatto seguito un articolato riscontro dell'intermediario con il quale questi precisa: i) che la disciplina contrattuale in essere tra le parti espressamente prevede, all'art. 11, la compensazione a fronte di "più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura", prescindendo da ulteriori condizioni e che la cliente era stata debitamente preavvertita al riguardo; ii) che, a fronte di un ricorso teso all'adozione di un provvedimento d'urgenza sulla stessa questione, l'adita autorità giudiziaria aveva (con pronuncia del 25 gennaio 2013) rigettato l'istanza cautelare in particolare per l'assenza del previsto requisito del *fumus boni juris*. Conclude per la manifesta infondatezza delle doglianze della cliente. La questione viene sottoposta all'attenzione di questo Collegio con la precisazione, da parte del segnalante, che –



alla luce di quanto sopra – sembra emergere “la correttezza di comportamento” dell’intermediario.

DIRITTO

Sembra precluso, ad avviso del Collegio, l’accesso al merito della questione segnalata in ragione di considerazioni tanto di rito quanto di sostanza.

Sotto il primo versante, è appena il caso di ricordare che l’art. 2, co. 6, della deliberazione del Comitato del credito n. 275/2008 (attuativa dell’art. 128 – *bis* del Testo unico bancario) espressamente esclude la cognizione di questo organismo con riferimento a ricorsi inerenti a “controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria”. La stessa previsione è replicata nella sez. I, par. 4, del regolamento della Banca d’Italia del giugno 2009 e successive modificazioni e integrazioni. Viene costantemente interpretata, negli orientamenti dei diversi Collegi, nel senso di riferirsi tanto ad azioni giudiziali tese alla cognizione ordinaria di merito quanto a giudizi cautelari, come nel caso di specie (fra le tante, v. Collegio di Napoli, decisione n. 1029/2011; Collegio di Roma, decisione n. 2163/2011). Stante l’identità della questione con quella a suo tempo promossa (e decisa) in sede cautelare che pende ora per il merito, non può che derivarne la sua palese improcedibilità, atteso che, *in parte qua*, è da ritenere che debbano trovare attuazione le ordinarie norme del procedimento di fronte all’Arbitro Bancario Finanziario, non derogate dalla Sezione VI - *bis* del ricordato regolamento della Banca d’Italia (“rimane ferma, in quanto non espressamente derogata dalla legge, la disciplina sull’ABF contenuta...nella deliberazione del CICR 29 luglio 2008, n. 275 e nelle presenti disposizioni”).

Ma la questione risulta inaccessibile alla cognizione del Collegio anche sul piano sostanziale. Si rammenta infatti che la segnalazione prefettizia può avere a oggetto, ex art. 27 – *bis* l. n. 27/2012 cit., condotte degli intermediari relative, nell’uno o nell’altro modo, a fattispecie riguardanti la “meritevolezza del credito”. Al di là delle questioni concernenti l’interpretazione del ricordato inciso (vale solo qui rimarcare che i costanti orientamenti dei Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario univocamente escludono l’esistenza di un diritto soggettivo del cliente all’erogazione del credito. Tra le tante, v., ad es., la decisione di questo Collegio n. 889/2011; del Collegio di Roma, n. 676/2012; di quello di Milano, n. 1878/2001. Con specifico riferimento a segnalazioni prefettizie, v. Collegio di Milano, nn. 756 e 995/2013; Collegio di Napoli, n. 1925/2013), mette conto osservare che, in ogni caso, la controversia segnalata non si presenta come relativa a contestazioni sul merito di credito quanto piuttosto alla legittimità della compensazione operata dall’intermediario. Riguarda, negli indicati termini, un “ordinario” procedimento che l’avente titolo può incardinare presso questo organismo, peraltro destinato – per le ragioni esposte – a una pronuncia di irricevibilità che non può surrettiziamente venire aggirata attivando il diverso procedimento speciale di competenza del Prefetto.

P. Q. M.

Il Collegio declina la propria competenza sul merito della segnalazione.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI